2026

Condizioni Generali di Spedizione



Jcargo Italia S.r.l.
Piazza Castello, 1
20121 - Milano
01/01/2026 Update

■ Termini e Condizioni

■ La Jcargo Italia S.r.l. agisce esclusivamente con veste giuridica e responsabilità di spedizioniere e la sua responsabilità è limitata a quanto previsto dalle leggi italiane (art. 1737 c.c.) e convenzioni internazionali vigenti e regolate dai contratti di trasporto stipulati per conto dei propri clienti.

■ Con l'accettazione della presente offerta il Mandante accetta di farsi carico degli eventuali costi ed oneri supplementari, nonché di tollerare gli eventuali ritardi (anche considerevoli), connessi alla generale situazione di congestione di tutti i porti, (passaggio di navi dal Far East all'Europa via Capo di Buona Speranza), congestione ai porti di transhipment europei, congestione negli aeroporti italiani e negli aeroporti di transhipment, nonché alla mancanza di chassis, equipments, mezzi e spazi per la movimentazione camionistica che si sta verificando negli USA ed in Canada. In mancanza di consenso sulla presente clausola, la spedizione non potrà essere presa in carico.

■ La presente offerta sarà ritenuta valida ed applicabile previo ricevimento della Vs. conferma scritta per accettazione. In ogni caso l'offerta si intende accettata con l'affidamento della merce.

■ Jcargo Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare unilateralmente la propria quotazione al verificarsi di eventi non prevedibili, fermo restando il diritto del Mandante ad essere tempestivamente informato di dette variazioni e di recedere dal mandato di spedizione.

■ Jcargo Italia S.r.l. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne (anche conseguenti a sequestro o confisca) causati alle merci affidatele in seguito a provvedimenti di Pubbliche Autorità. Inoltre, nel caso in cui, sempre a causa di provvedimenti di Pubbliche Autorità, i servizi regolati dalla presente offerta divengano, anche solo parzialmente, impossibili o incompatibili con la normativa vigente, Jcargo Italia S.r.l. ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Mandante.

■ Nel caso in cui la merce dovesse essere affidata dal mittente ai ns. uffici esteri senza preavviso a Jcargo Italia S.r.l., non potrà essere garantita il rispetto della presente quotazione.

■ Il trasporto di cui alla presente quotazione soggiace ai Termini ed alle Condizioni della Polizze di Carico mare/aeree inviate.

****

■ Nolo mare: tariffa per unità pagante. Nolo aereo per c/w.

■ I noli quotati sono soggetti a disponibilità spazio ed equipments al momento dell'imbarco. I noli aerei sono soggetti a modifiche al momento della prenotazione e/o della partenza senza preavviso da parte della compagnia aerea.

■ La presente offerta è soggetta a variazioni di noli e/o supplementi (CAF, BAF, ETS, Low Sulfur Surcharge, Peak Season Surcharge, IMO 2023 e simili), in relazione all'andamento del mercato.

■ Il nolo del 20' è soggetto ad Heavy Weight Surcharge in caso di peso superiore alle 18 tons (peso lordo merce).

■ Si rammenta che, in caso di quotazioni Exw per merci in importazione, tutti i costi che gravano sulla merce saranno a carico del Mandante (es. non esaustivo: visite doganali, certificazioni export richieste successivamente alla quotazione dai fornitori merce, magazzinaggi, demurrage, storage, detention, cancellazioni etc.…)

■ Nel caso pesi e dimensioni al ricevimento della merce in export / import per Groupage Marittimi o spedizioni via Aerea dovessero essere differenti da quanto comunicatoci, il totale forfait a Vs. debito potrebbe variare in maniera proporzionale a quanto quotato.

■ Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto a Jcargo Italia S.r.l. affinché provveda alla stipula di copertura assicurativa c.d. "All Risk" erogata da primaria compagnia assicurativa.

■ I costi rappresentati in valuta estera sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Il cambio del nolo mare/aereo/groupage è comunicato dal carrier al momento dell'arrivo della merce al porto/aeroporto di destino o del giorno della partenza dal porto/aeroporto di origine in caso di export e viene applicato tal quale.

■ È responsabilità **esclusiva del Mandante** fornire tutta la documentazione, licenze, permessi, codici doganali e certificazioni necessarie per l'espletamento della dichiarazione doganale in base all'Incoterms della spedizione. In caso di documentazione incompleta, errata o tardiva, il Mandante accetta che possano verificarsi **ritardi, visite merce, sequestri o controlli doganali**, **senza possibilità per Jcargo Italia S.r.l. di intervenire sui tempi istituzionali della dogana**. Tutti i costi derivanti da detenzione (detention), sosta (storage), demurrage o altri oneri accessori derivanti da ritardi doganali o visite merce sono **a totale carico del Mandante** oltre le franchigie concesse regolate dalla relativa offerta.

■ Restano esclusi dalla quotazione eventuali costi relativi a visite doganali, scanner, certificati/nulla osta sanitari, controlli SVAD e GDF, maneggi, scartaggi, costi terminalistici, fuori orario in uscita e fuori orario dogana.

- Le condizioni di pagamento riportate sulla presente offerta si riferiscono a noli e competenze. Il pagamento **dei diritti doganali è sempre da intendersi anticipato. Si precisa che in mancanza di fondi disponibili l'operazione doganale non sarà espletata.**

- Il cambio in bolla doganale import qualora la fattura di acquisto sia in valuta diversa dall'Euro è comunicato dalla Dogana Italiana al momento del flusso della bolla doganale sui canali della ADM;

- Eventuali operazioni di deposito/logistica devono essere richieste/quotate in maniera specifica.

- Demurrage, detention e storage portuali ed aereoportuali partono dall'arrivo dell'aeromobile/nave all'aeroporto/porto di sbarco a prescindere se la merce è messa a disposizione dal Terminal container/aeroportuale. Eventuali franchigie concesse sono oggetto di quotazione specifica.

- In base alla regolamentazione italiana sul trasporto terrestre i vettori hanno il diritto, in caso di trasporti in import, di rilasciare i container al porto di arrivo il giorno successivo allo scarico. Tale diritto ha effetto sulle detention pagate alle compagnie marittime qualora il container fosse già fuori franchigia.

- In caso di ritiro/consegna a/m nostri corrieri di fiducia non è possibile richiedere a quest'ultimi la consegna tassativa ne preavviso telefonico.

Condizioni Generali di Spedizione

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Jcargo Italia S.r.l. (di seguito "Jcargo Italia") e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Jcargo Italia.

È sempre fatto salvo ogni e diverso accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri.

Le Condizioni Generali di Spedizione sono pubblicate in formato digitale sul sito: www.jcargo.it

2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:

- Jcargo Italia: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del/i contratto/i di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l'esecuzione dello stesso;
- Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del/i contratto/i di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito di un contratto di trasporto stipulato da
- Jcargo Italia, Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

3. Ambito di applicazione

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con Jcargo Italia, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultima.

Con l'affidamento della spedizione a Jcargo Italia, il Mandante e/o il Mittente accettano queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata sulle lettere di vettura o all'interno degli altri documenti contrattuali, ivi comprese le offerte, per loro conto ma anche per conto di qualsiasi altro soggetto che abbia un qualsivoglia interesse nella spedizione; tale accettazione avviene indipendentemente dalla sottoscrizione della lettera di vettura e/o degli altri documenti di trasporto o contrattuali.

In presenza di spedizioni regolate da istruzioni orali o scritte, confliggenti o comunque incompatibili con le presenti Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da Jcargo Italia per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Jcargo Italia.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Jcargo Italia, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il/i contratto/i di trasporto nonché a compiere le eventuali operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), operando sempre con la massima diligenza.

Jcargo Italia, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.

In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a Jcargo Italia senza suo previo assenso, o Jcargo Italia accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Jcargo Italia ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

5. Termini di consegna

Anche in ottemperanza alla normativa sulla salute e sicurezza dei trasporti, Jcargo Italia non garantisce il rispetto di termini di consegna, che sono da intendersi sempre indicativi e mai tassativi, e pertanto non può essere tenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e/o trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente

Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

- che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che hanno preso atto delle merci o beni che Jcargo Italia ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
- che il rapporto valore / peso lordo delle merci affidate non superi 10,00 euro/kg.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere Jcargo Italia indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento nonché dal superamento del rapporto valore/peso lordo.

Qualora venga affidato a Jcargo Italia mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre, il Mandante e/o il Mittente autorizzano Jcargo Italia alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Termini di pagamento

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Jcargo Italia sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- non oltre 30 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008 fermo restando pattuizioni contrarie;

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Jcargo Italia ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e/o dal Mittente nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante e/o dal Mittente medesimi a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano pertanto Jcargo Italia, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

8. Quotazioni e conversione valutaria

Le quotazioni di Jcargo Italia e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle specifiche prestazioni richieste dal Mandante nonché al volume, alla dimensione, al peso (anche in relazione al rapporto con il valore), alla quantità ed alla tipologia merceologica comunicate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da ulteriori operazioni.

Laddove la fatturazione venga effettuata in valuta differente da quella espressa nella quotazione di riferimento, è facoltà di Jcargo Italia applicare un'addizionale percentuale al tasso di cambio ufficiale BCE.

G. Anticipi e crediti

Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, Jcargo Italia provveda ad anticipare a qualunque titolo noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, ed al riconoscimento degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente Jcargo Italia da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a Jcargo Italia medesima. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a Jcargo Italia siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Jcargo Italia non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutele.

Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nessuna somma dovuta a Jcargo Italia potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, o da loro aventi causa, a qualunque titolo.

10. Diritto di ritenzione

Jcargo Italia ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci.

11. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne Jcargo Italia in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario Jcargo Italia, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti , costi per rientro, storage, detention o sottrazioni.

12. Responsabilità

Jcargo Italia non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

La responsabilità di Jcargo Italia quale Spedizioniere-vettore, quando prevista ed imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

13. Danni indiretti e penali

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Jcargo Italia per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto) e penali.

14. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Jcargo Italia (anche a mezzo PEC all'indirizzo: jcargoitalia@pec.it) tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 12.

15. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto a Jcargo Italia affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta con primaria compagnia assicurativa. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione.

In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta per iscritto, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta, per il valore della merce risultante dai documenti in possesso di Jcargo Italia , addizionato del 10%.

In nessun caso Jcargo Italia può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa, il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente le merci oggetto della spedizione, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Jcargo Italia da parte dell'assicuratore.

Jcargo Italia non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

16. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Jcargo Italia non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 12, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Mandante e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali.

Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), Jcargo Italia ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Mandante.

17. Trattamento dei dati

Jcargo Italia si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 676/2016 (GDPR).

Jcargo Italia ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

18. Codice Etico e Modello 231

Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Jcargo Italia per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Jcargo Italia è riservato il diritto di sospendere

a) l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza,

b) e/o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Mandante, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza. Resta inoltre a carico del Mandante la responsabilità per qualsiasi conseguente evento pregiudizievole o danno, nonché l'obbligazione di manlevare Jcargo Italia per qualsivoglia connessa azione di terzi.

1G. Trade Compliance

Le parti sono consapevoli che le operazioni di esportazione, importazione e riesportazione di merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali").

Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, si conformerà a tutti i Regolamenti Commerciali ad esso applicabili, così come ad ogni futura modifica.

È responsabilità del Mandante determinare se le sue transazioni siano soggette ai suddetti Regolamenti Commerciali.

Il Mandante non incaricherà Jcargo Italia per lo svolgimento di servizi vietati o proibiti dalla legge che coinvolgano Paesi o persone soggette a restrizioni in base ai Regolamenti Commerciali laddove le sopracitate transazioni associate ai servizi siano soggette ai Regolamenti Commerciali.

Se necessario, il Mandante otterrà tutte le licenze, i permessi, e le autorizzazioni / esenzioni richieste per essere conforme con le norme contenute nei Regolamenti Commerciali fornendo a Jcargo Italia la medesima documentazione.

Nel caso in cui i servizi violino i Regolamenti Commerciali, Jcargo Italia ha il diritto di sospendere il servizio senza incorrere in alcuna responsabilità. Il Mandante è consapevole che Jcargo Italia non è obbligata e non fornirà i propri servizi aventi ad oggetto merci utilizzabili per la repressione interna o beni militari.

20. Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.